

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO A TITOLARI DI PARTITA IVA (vers.1/2019)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Informazioni su Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana

Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana, Via del Lavoro 91, 40033 Casalecchio di Reno (BO) Italia, Tel +39 051 0022301, Fax +39 051 0022302, Mail: tmhcf.italia@it.toyota-industries.eu, Pec: toyotamaterialab@legalmail.it • www.toyota-forklifts.it, C.F./P.I./R.I. nr. 03585581204, REA n. BO-530987, Iscrizione all'Albo Banche presso Banca D'Italia, Codice ABI nr. 03654, Banca Nazionale del Lavoro Sede di Bologna IBAN IT46U01005024000000007749, SWIFT/BIC BNLIITRR, Toyota Material Handling Commercial Finance AB: Svarvargatan 8, 59581 Mjölby, Sweden, Registro nr 556032-5002, Soggetta alla vigilanza di Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA) e iscritta all'albo banche al n. 41517, Capitale Sociale Sek 50 000 000 i.v. ("Concedente")

Il Concedente può offrire i propri servizi attraverso un terzo soggetto che entra in contatto con l'Utilizzatore. Il predetto servizio avviene senza costi aggiuntivi per l'Utilizzatore. Nel riquadro verranno indicati i dati del soggetto terzo solo in caso di offerta fuori sede:

Che cos'è un contratto di locazione finanziaria

Il leasing finanziario è una operazione di finanziamento con la quale una banca o un intermediario finanziario, su scelta ed indicazione dell'Utilizzatore, acquista o fa costruire da un terzo Fornitore beni mobili, immobili o immateriali, al solo fine di concederli in uso all'Utilizzatore stesso per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone). Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, l'Utilizzatore può decidere di acquistare i beni oggetto del contratto ad un prezzo prestabilito inferiore al valore di mercato, oppure può decidere di restituirli al Concedente. Inoltre, l'Utilizzatore può richiedere al Concedente di proseguire nel godimento del bene a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Nel contratto di locazione finanziaria il Fornitore e l'Utilizzatore possono anche coincidere: in tal caso si parla di operazione di lease-back, con la quale un soggetto vende un bene alla società di leasing e quest'ultima lo concede in leasing allo stesso soggetto venditore. La funzione economica della locazione finanziaria è, quindi, di finanziamento, anche se il Concedente mette a disposizione dell'Utilizzatore il bene da quest'ultimo richiesto, e non invece una somma di denaro. Al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria il Concedente può chiedere all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (canone alla firma), mentre il pagamento dei canoni periodici inizia a decorrere dal momento in cui è avvenuta la consegna effettiva del bene oggetto del finanziamento, ovvero da altro evento indicato nel contratto.

Rischi tipici della locazione finanziaria

Sul piano contrattuale l'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del canone periodico nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, quest'ultimo, con tale operazione, si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, e si assume l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Nel caso in cui l'Utilizzatore abbia scelto un contratto di locazione finanziaria con canoni fissi costanti per tutta la durata del contratto, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Principali Condizioni Economiche

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni periodici, dovuti per l'intera durata del contratto, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, etc...

Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing".

Il "tasso del contratto di locazione finanziaria" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso leasing concretamente praticato all'Utilizzatore sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto. Il tasso massimo applicabile è sempre confrontato con il Tasso Effettivo Globale Medio vigente nel trimestre di competenza. Oltre al tasso leasing vanno considerati altri costi, quali le imposte e le spese di assicurazione del bene. L'operazione di leasing viene conclusa a tasso fisso, nel rispetto dei seguenti valori massimi alla data di stipulazione del contratto:

Leasing strumentale

Costo del bene locato	Da 0 a 25.000 euro	Oltre 25.000 euro
TEGM	7,80%	4,60%
Tasso Leasing massimo applicato	13,7500%	9,7500%

Voci di costo massime applicabili (Iva esclusa)

Le spese, imposte e tasse derivanti dal contratto o dal bene al cui acquisto è finalizzato il finanziamento, sono **ad esclusivo carico dell'Utilizzatore**. Al Concedente è riservata la facoltà di ottenere il riconoscimento degli importi sotto indicati, oltre al rimborso delle spese vive di volta in volta sostenute per l'espletamento dell'incarico. Tutti i corrispettivi indicati devono essere assoggettati ad Iva di legge ove applicabile. Gli importi applicabili (Iva esclusa) che l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere sono riportati nella seguente tabella:

Spese di istruttoria:	600,00 €
Commissione di istruttoria extra per pratiche agevolate:	400,00 €
Spese di incasso canone:	4,00 € (SP)
Oneri per invio fattura:	5,00 € (SP)
Commissione chiusura contratto:	300,00 € (SP)
Commissioni modifiche finanziarie:	
- istruttoria	500,00 €
- perfezionamento	500,00 € (SP)
Commissione modifica domiciliazione bancaria:	50,00 € (SP)
Commissioni dichiarazioni/certificazioni (decorrenza contratto, regolarità pagamenti):	50,00 € (SP)
Commissione autorizzazione locazione a terzi/subnoleggio (soggetto a valutazione preventiva):	250,00 € (SP)
Spese invio dichiarazione annuale di trasparenza via posta per l'Utilizzatore:	5,00 €
Commissioni per subentro:	
- istruttoria	400,00 €
- perfezionamento	500,00 € (SP)
Commissioni gestioni bancarie ed amministrative per ogni insoluto:	
- ripresentazione	100,00 €
- gestione amministrativa	100,00 €
Commissione gestione recupero per ogni insoluto a qualsiasi titolo dovuto:	15% del totale dell'insoluto
Oneri copia documenti:	50,00 € (SP)
Commissioni per risoluzione anticipata:	
- conteggio	50,00 €
- perfezionamento	600,00 € (SP)
Oneri invio piano di ammortamento:	40,00 € (SP)
Oneri invio estratto conto:	50,00 €
Commissione rilascio dichiarazioni liberatorie:	150,00 €
Commissione conteggio ai fini IRAP:	50,00 € (SP)
Commissione modifica ragione sociale:	300,00 € (SP)
Commissione modifica indirizzo:	300,00 € (SP)
Commissione modifica partita iva:	300,00 € (SP)

Tasse, imposte ed altri oneri finanziari:

Imposta di bollo sul contratto: secondo la normativa fiscale vigente e assolta, se dovuta, in maniera virtuale con autorizzazione nr. 2017/43061 del 05/05/2017 Agenzia delle Entrate Bologna 1.

L'imposta di bollo sul contratto viene addebitata sul primo canone.

In caso di assenza del primo canone anticipato saranno addebitati all'Utilizzatore gli interessi per i giorni dalla data di consegna del bene alla data del pagamento del primo canone, al tasso di interesse del leasing.

MATERIAL HANDLING

COMMERCIAL FINANCE

Smart Pack: Il servizio Smart Pack prevede, a fronte dell'importo di Euro 10,00 + IVA che sarà fatturato unitamente a ciascun canone con la stessa periodicità dello stesso, la possibilità di usufruire dei servizi contrassegnati con la sigla "SP" nella tabella sopra riportata, senza ulteriori oneri aggiuntivi. Ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di contratto il predetto servizio Smart Pack vale per tutta la durata del contratto, salva la possibilità di revoca, in qualunque momento, mediante invio di richiesta scritta via raccomandata (o PEC: toyotamaterialab@legalmail.it) a Via Del Lavoro 91, 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.A. Servizio Clienti, che avrà efficacia 30 giorni dopo la data di ricezione. In caso di revoca, qualora l'Utilizzatore richiedesse uno qualunque dei servizi originariamente contrassegnati con la sigla "SP", troveranno applicazione le commissioni ed oneri indicati per singolo servizio.

Altri costi da sostenere

Al momento della stipula della locazione finanziaria l' Utilizzatore dovrà sostenere autonomamente, se necessari, i costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- costi notarili;
- costi per la polizza perdita, danneggiamento, furto e incendio e responsabilità civile;
- costi per il rilascio di garanzie (ad es. fideiussione).

I servizi non sono forniti da Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana; i costi sono determinati direttamente dal terzo che presta il servizio e sono a carico dell' Utilizzatore.

Tutti gli importi indicati in questo documento si intendono al netto di eventuali costi vivi che non possono essere preventivamente quantificati, e sono espressi al netto dell'I.V.A.

Principali clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il contratto di leasing finanziario è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Termini e Condizioni Particolari del contratto del leasing finanziario), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo Fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari sopra elencati e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di leasing finanziario con l' Utilizzatore. Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali di contratto, con la precisazione che, in caso di contestazione e/o controversie di qualunque natura, troverà applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto. Principali clausole contrattuali caratterizzanti il leasing finanziario:

Consegna: il Fornitore consegnerà il bene oggetto del contratto direttamente all'Utilizzatore, salvo non sia diversamente concordato con riferimento alle modalità e ai termini della consegna. L'Utilizzatore riconosce ed accetta che il Fornitore curerà tutti gli adempimenti relativi alla consegna, a sue sole spese. Il Concedente non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo adempimento dell'accordo tra Fornitore e Utilizzatore. L'Utilizzatore ha l'obbligo di prendere in consegna il bene sin dal momento in cui questo gli sarà reso disponibile dal Fornitore. **Mancata o ritardata consegna:** ove il Fornitore non provveda alla consegna o ritardi nella consegna del bene in violazione dei termini previsti nell'ordine, il contratto di leasing sarà privo di ogni effetto, con completo esonero di responsabilità per il Concedente, e contestuale obbligo per l'Utilizzatore, di retrocedere ogni importo nel frattempo liquidato al Fornitore, oltre gli interessi di mora. In ogni caso il Fornitore è responsabile insieme all'Utilizzatore nei confronti del Concedente per tutti i pagamenti effettuati dal Concedente al Fornitore. L'Utilizzatore potrà esercitare nei confronti del Fornitore a proprio rischio ed a proprie spese tutte le azioni che spettano al Concedente. **Canone della locazione finanziaria, prezzo di riscatto e pagamenti:** qualsiasi variazione successiva alla stipula del contratto che incida sul costo effettivamente sostenuto dal Concedente, a qualunque causa dovuta, anche per oscillazioni di cambi o cambiamenti di tassi, diritti doganali ed oneri finanziari comunque legati all'operazione, consentirà al Concedente di adeguare il canone della locazione finanziaria ed il prezzo di riscatto del bene indicati nelle Condizioni Particolari del contratto, anche mediante conguaglio in un'unica soluzione sul solo canone, con impegno dell'Utilizzatore a pagare il maggior canone a semplice richiesta del Concedente. Le variazioni sul costo sostenuto dal Concedente non costituiscono causa per la risoluzione del contratto da parte dell'Utilizzatore. **Ritardo nei pagamenti:** il Concedente si riserva di addebitare all'Utilizzatore interessi di mora per i casi di ritardato pagamento dei canoni o di qualsiasi altro importo dovuto, senza necessità di precedente diffida, e fermo in ogni caso il diritto di risolvere il contratto. Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardo nei pagamenti si calcola nella misura di Euribor 3 mesi maggiorato di 5 punti percentuali. **Assicurazione e sinistri:** l'Utilizzatore si impegna ad assicurare il bene a sua cura e spese, dalla data della consegna di quest'ultimo e, a tal fine, a consegnare al Concedente copia della polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia assicurativa di gradimento del Concedente, per i rischi e i massimali indicati di seguito: a) perdita, danneggiamento, furto e incendio, per l'intero valore del bene; b) responsabilità civile, con massimale assicurato non inferiore a Euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila) e, in ogni caso, non inferiore ai massimali minimi previsti per legge (anche come successivamente modificati e/o attualizzati); nel caso in cui i capitali assicurati non fossero sufficienti a risarcire i danni derivanti dal sinistro nella misura dovuta, anche ove richiesti stragiudizialmente, da terzi danneggiati, l'Utilizzatore dovrà corrispondere l'eventuale differenza. Tutte le polizze dovranno indicare, quando possibile, il Concedente quale beneficiario secondo il disposto dell'art. 1891 del Codice Civile e dovranno inoltre contenere una clausola in base alla quale la/e polizza/e non possono essere modificate o risolte dalla compagnia assicurativa se non previa comunicazione in forma scritta da inviarsi al Concedente ed all'Utilizzatore con preavviso di almeno un mese.

Riscatto anticipato: a condizione che l'Utilizzatore non sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, lo stesso potrà esercitare in qualsiasi momento la facoltà di riscatto anticipato del bene, inviando apposita richiesta con lettera raccomandata a.r. o via PEC al Concedente con almeno 30 giorni di preavviso. In tale ipotesi, l'Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente i canoni periodici di locazione non ancora scaduti alla data di riscatto anticipato del bene, oltre al prezzo di riscatto dello stesso (nell'ammontare contrattualmente previsto) attualizzati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) in vigore alla data di effettivo riscatto anticipato del bene.

Perdita totale del bene: in caso di perdita totale del bene oggetto del contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto e l'Utilizzatore liberato dall'obbligo di restituzione del bene. Tutti gli oneri di qualunque natura che derivano dalla distruzione o dalla perdita del bene oggetto del contratto, per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) restano a carico dell'Utilizzatore (anche se l'Utilizzatore non ne è direttamente responsabile). In caso di risoluzione l'Utilizzatore si impegna, a fronte di una semplice richiesta del Concedente ed entro cinque giorni dalla richiesta, a pagare i canoni periodici scaduti e non pagati e tutto quant'altro previsto dal contratto fino alla data dell'evento, aumentati degli interessi di mora contrattuali. L'intero importo dei canoni pagati, ivi compresi quelli anticipati, alla data di risoluzione del contratto saranno integralmente trattenuti dal Concedente.

L'Utilizzatore si impegna inoltre a pagare al Concedente un'indennità pari all'importo di tutti i canoni a scadere più il prezzo di riscatto del bene attualizzati al tasso Euribor tre mesi in vigore alla data di risoluzione del contratto, dedotto l'importo eventualmente corrisposto dalla compagnia assicurativa al Concedente a fronte del sinistro. **Obblighi dell'Utilizzatore, iscrizione nei pubblici registri, tassa di proprietà:** (*inter alia*) l'iscrizione nei pubblici registri del bene (così come la sua intestazione al P.R.A. ove prevista) verrà effettuata dall'Utilizzatore a proprie spese e sotto la propria responsabilità. **Clausola risolutiva espressa:** il Concedente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile, senza preavviso né costituzione in mora, in caso di: mancato ritiro del bene da parte dell'Utilizzatore; mancato pagamento di due canoni consecutivi della locazione finanziaria alle scadenze previste; mancata stipula delle polizze di assicurazione e mancato pagamento dei premi alla relativa compagnia e, ove applicabile, della tassa di circolazione; inosservanza, anche parziale, dell'Utilizzatore ad uno o più degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di contratto in materia di consegna, canone della locazione finanziaria, prezzo di riscatto e pagamenti, ritardo nei pagamenti, assicurazione e sinistri, scadenza della locazione finanziaria e riconsegna del bene, obblighi dell'Utilizzatore, custodia del bene locato, esonero da responsabilità, cessione del contratto; se le garanzie e i requisiti economici e di affidamento dell'Utilizzatore sono diminuite rispetto al momento di stipula del contratto; se le Autorità competenti emettono dei provvedimenti con cui viene disposto il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio del bene oggetto del contratto. **Effetti della risoluzione del contratto:** in ogni caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per fatti imputabili all'Utilizzatore, quest'ultimo deve: riconsegnare immediatamente il bene al Concedente; versare le spese che il Concedente ha sostenuto per recuperare ed eventualmente riparare il bene; versare i canoni scaduti e non pagati e tutto quello che è previsto dal contratto fino alla data della risoluzione, maggiorati degli interessi di mora; in caso di ritardo nella restituzione del bene e fino alla data dell'effettiva riconsegna versare, a titolo di indennità, un importo mensile pari al canone stabilito maggiorato del 20%; versare una penale d'importo pari al 30% del capitale residuo, con l'aggiunta degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento e senza pregiudizio per la richiesta del Concedente dell'eventuale maggior danno subito. **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:** l'Utilizzatore può presentare reclamo contro il Concedente inviando una lettera all'attenzione di: Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana – Responsabile Ufficio Reclami, Via del Lavoro 91, 40033, Casalecchio di Reno (BO). In alternativa, il reclamo può essere presentato anche al seguente indirizzo di posta elettronica tmhcf.it.reclami@it.toyota-industries.eu. L'Utilizzatore che non abbia ricevuto riscontro entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo o che si ritenga insoddisfatto dell'esito del reclamo stesso, prima di ricorrere al giudice, potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF, l'Utilizzatore potrà consultare l'apposita Guida predisposta da Banca d'Italia, il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia. L'Utilizzatore che intenda agire in giudizio relativamente a controversie concernenti i contratti bancari, finanziari e assicurativi ha l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della normativa vigente. Il Concedente aderisce al "Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi tenuti presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti all'ABF. **Nota:** non sono previste clausole di recesso a favore dell'Utilizzatore o a favore del Concedente.

MATERIAL HANDLING

Prima della stipula del contratto sono consegnati all'Utilizzatore i seguenti documenti:

- Copia del foglio informativo;
- Copia del documento di sintesi;
- Copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 s.m.i. (cd. "Legge antiusura");
- Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo e relative formule di consenso – Codice di deontologia e di buona condotta per sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – Informativa (G.U. 300 del 23 dicembre 2004)

La Guida pratica all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) è a disposizione presso la sede di Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana e sul sito internet www.toyota-forklifts.it (sezione Servizi Finanziari).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo all'operazione di leasing può essere consultato c/o la sede di Toyota Material Handling Commercial Finance AB Succursale Italiana e ogni struttura periferica dove si svolge attività con l' Utilizzatore.

COMMERCIAL FINANCE

Legenda con le definizioni principali utilizzate nel Foglio Informativo

Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.

Utilizzatore: è il soggetto debitore con cui il Concedente stipula il leasing finanziario.

Concedente: è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il finanziamento, erogando una somma di denaro.

Istruttoria: è l'insieme delle pratiche e delle formalità necessarie alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria.

Offerta fuori sede: l'offerta svolta in un luogo diverso dalla sede.

Tasso leasing: è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Tasso di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento dei canoni di leasing.

TEGM (tasso effettivo globale medio): è il tasso medio, calcolato ai sensi dell'art. 2, L. n. 108/96, comprensivo delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito all'anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente le operazioni della stessa natura.